

**Allegato n. 7**

**Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Aree, dei Servizi e degli Uffici**

**DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E  
CONSULENZE**

Approvato con DDG n° 94 del 22.12.2015 e integrato con le  
modifiche apportate con DDG 111 del 22.11.2018 con DDG  
170 del 31.12.2019 e con DDG 139 del 30.11.2020

**INDICE**

ART. 1 - OGGETTO .....	3
ART. 2 - ESCLUSIONI .....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI .....	4
ART. 4 - CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI .....	5
ART. 5 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI .....	6
ART. 6 - PROCEDURE .....	6
ART. 7 - REQUISITI MINIMI DELL'INCARICO .....	7
ART. 8 - AFFIDAMENTO INCARICHI .....	8
ART. 9 - DURATA E CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI.....	8
ART. 10 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO.....	9
ART. 11 - PUBBLICITA' .....	9
ART. 12 - REGISTRO DEGLI INCARICHI E DISPOSIZIONI FINALE.....	9

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Le presenti disposizioni - adottate in esecuzione dell'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, così come modificato dal D.L. 112/2208 convertito nella L. 133/2008, nonché dei commi 5-bis, 6 e 6-bis dell'art. 7 del Dlgs 75/2018 - stabiliscono, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione – compresi quelli di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fino al 31/12/2018 -, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all' Autorità ATO Toscana Sud.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni tutti gli incarichi con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
  - c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
  - d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa compatibilmente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dal D.Lgs. 75/2017, o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

**ART. 2 - ESCLUSIONI**

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti norme:
  - a) i componenti dei nuclei degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - b) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.lgs. 165/2001;
  - c) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati ed il conferimento avvenga in base ad autonome previsioni di legge;
  - d) gli incarichi per servizi legali di cui all'art. 2-.bis;
  - e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Autorità ATO Toscana Sud.
  - f) gli incarichi extra istituzionali a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche con le quali sono stipulate Convenzioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con la messa a disposizione reciproca delle proprie competenze e professionalità, compreso l'utilizzo del personale al fine di riceverne specifica consulenza;
  - G) gli incarichi extra istituzionali a dipendenti in servizio presso amministrazioni di Comuni appartenenti all'ambito ATO Toscana Sud o di altre amministrazioni pubbliche ubicate nelle provincie di Siena, Arezzo e Grosseto

**ART. 2 BIS - INCARICHI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA D) D.LGS. 50/2016**

1. L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 si configura come contratto d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile
2. I servizi legali che ricadono nella disciplina dell'articolo 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:
  - a) gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica lite esistente;
  - b) i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; tale consulenza legale deve essere contraddistinta dalla finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.
  - c) i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti.
  - d) i servizi legali prestati, alternativamente, da:
    - fiduciari
    - tutori designati
    - fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale dello Stato
    - fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di organi giurisdizionali dello Stato
  - e) i servizi legali, che sono connessi anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri;
3. L'affidamento dei servizi legali che ricadono nella disciplina dell'articolo 17, comma 1, lettera d), è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici, ma deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Codice.

**ART. 2 TER GLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI CONFERITI A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI**

1. Gli incarichi extraistituzionali di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 2, a dipendenti in servizio presso altre amministrazioni preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, sono conferiti mediante contratto di prestazione d'opera occasionale ai sensi dell'art. 2222, nel rispetto dell'art. 53 recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del Dlgs 165/2011
2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1) il Direttore Generale può conferire gli incarichi extraistituzionali di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 2 in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza,

**ART. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale di servizio, dell'Autorità ATO Toscana Sud può conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti requisiti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - il conferimento dell'incarico deve avvenire nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa e comunque nei limiti previsti dal bilancio preventivo.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Fino al 31.12.2018 è possibile il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, , in presenza dei seguenti requisiti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - il conferimento dell'incarico deve avvenire nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa e comunque nei limiti previsti dal bilancio preventivo

#### **ART. 4 - CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

1. L'Autorità ATO Toscana Sud può stipulare contratti di collaborazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in apposito programma approvato dall'Assemblea di Ambito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2208 convertito nella L. 133/2008.

**ART. 5 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Il conferimento degli incarichi avviene mediante selezione comparativa dei *curricula* pervenuti a seguito di avviso predisposto dall'Area Amministrativa e Contabile nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le tipologie e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del servizio/ufficio di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

**ART. 6 - PROCEDURE**

1. Il Direttore Generale procede all'individuazione del soggetto affidatario dell'incarico mediante procedure comparative.

2. A tale fine, il Direttore Generale procederà alla predisposizione degli avvisi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, pubblicati sul sito Internet dell'Autorità ATO Toscana Sud con un termine di avviso minimo di 10 giorni consecutivi, salvo specifiche e motivate esigenze di urgenza.

3. Il Direttore Generale procede alla valutazione dei *curricula* pervenuti, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni.

4. Ad ogni singolo *curriculum* pervenuto, il Direttore Generale - ovvero la Commissione appositamente costituita - attribuisce un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore dell'attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alle funzioni e ai compiti propri dell'Autorità ATO Toscana Sud;

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai 12 mesi, l'avviso può prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il Direttore Generale può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di trattamento e trasparenza, quando ricorrano i seguenti casi:
- a) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei quando, stante l'urgenza di procedere, non è possibile riproporre la medesima procedura;
  - b) Attività comportanti tipologie di prestazioni di natura artistica o culturale per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) In casi di particolare e motivata urgenza, e purché quest'ultima non sia causata dall'inerzia dell'attività amministrativa dell'Ente, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa;
7. Per gli incarichi legali di cui all'art. 2-bis l'affidamento diretto ad un professionista è inoltre possibile nei seguenti casi:
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, che siano stati positivamente conclusi; tale opzione è evidenziata nella procedura di affidamento del primo incarico con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale;
  - casi di assoluta particolarità della controversia o consulenza tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dall'Ente

## **ART. 7 - REQUISITI MINIMI DELL'INCARICO**

1. Gli incarichi sono disciplinati mediante la stipula di apposite convenzioni che devono contenere i seguenti requisiti minimi:

- nome e cognome del soggetto a cui viene affidato l'incarico, con specificazione dei titoli di studio posseduti;
- indicazione se trattasi di incarico conferito a libero professionista;
- indicazione della natura dell'incarico affidato;
- descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico conferito;
- la durata dell'incarico;
- il corrispettivo e le modalità di pagamento;
- le indicazioni generali sulle modalità di svolgimento;
- le condizioni di risoluzione per inadempimento.
- la dichiarazione di presa visione Codice di comportamento dell'ATS, con l'indicazione che l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli obblighi ivi contenuti.
- Dichiarazione del rispetto dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

**ART. 8 - AFFIDAMENTO INCARICHI**

1. Al termine della procedura comparativa espletata secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli, il Direttore Generale provvede - con propria determinazione - ad indicare l'esito delle valutazioni comparative svolte e, dunque, il soggetto che potrà risultare affidatario dell'incarico. In tale determinazione - che dovrà altresì contenere specifico impegno di spesa da assumere - il Direttore Generale darà specifico conto dell'impossibilità di ricorrere a strutture organizzative o professionali interne all'Ente.

2. Il Direttore Generale - in ragione di quanto previsto dallo Statuto - provvederà ad affidare l'incarico al soggetto individuato mediante stipula di apposita convenzione/contratto contenente gli elementi di cui all'art. 7 delle presenti disposizioni.

3. Negli incarichi legali di cui all'art. 2-bis il contratto dovrà prevedere l'obbligo del professionista incaricato di:

- aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- di rendere per iscritto, in occasione di eventuali proposte di transazione giudiziale un parere all'Ente in ordine alla sussistenza o meno di motivi per la sua convenienza per l'Ente;

**ART. 9 - DURATA E CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI**

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Tuttavia, ove il Direttore Generale ravvisi un motivato interesse - ovvero si siano prodotti ritardi, comunque non imputabili al collaboratore - l'incarico può essere prorogato al fine di completare le attività affidate.

2. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

3. La corresponsione del compenso avviene al termine dello svolgimento dell'incarico o in correlazione alle singole fasi di sviluppo dell'incarico.

4. I compensi degli incarichi legali di cui all'art. 2-bis sono disciplinati dalle seguenti ulteriori disposizioni:

- Il corrispettivo al professionista sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi, allegate al DM n. 55/2014 e s.m.i., con riduzione fino al 50% da valutare in relazione alla complessità della causa.
- Prima dell'affidamento dell'incarico l'Ente è tenuto a chiedere un preventivo, che deve trovare applicazione in sede di determinazione del corrispettivo.
- Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.

- Al professionista incaricato potranno essere corrisposte anticipatamente le spese debitamente documentate, necessarie al patrocinio.
- Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

**ART. 10 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico sulla base delle attività di controllo effettuato dal Responsabile di Area di cui è assegnato l'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito.
3. In ogni caso, qualora il collaboratore non proceda all'esecuzione dell'incarico nel termine assegnato per sua colpa o dolo o non rispetti le prescrizioni inserite in convenzione o nell'impegnativa professionale, è in facoltà del Direttore Generale revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il corrispettivo pattuito per l'attività prestata fino alla data in cui diviene effettiva la revoca.
4. Resta salva la facoltà dell'Autorità ATO Toscana Sud di revocare gli incarichi affidati per effetto di sopraggiunte e preminenti ragioni di pubblico interesse tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico, fermo restando comunque l'obbligo di corrispondere il corrispettivo pattuito per l'attività svolta fino al momento di revocare dell'incarico.

**ART. 11 - PUBBLICITA'**

1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, saranno pubblicati sul sito web dell'Autorità ATO Toscana Sud.
2. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza superiori ad € 5.000 saranno trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Gli affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza sono soggetti a comunicazione per via telematica, su base semestrale, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

**ART. 12 - REGISTRO DEGLI INCARICHI E DISPOSIZIONI FINALE**

1. E' istituito, presso il Servizio Affari Generali e Contabili, un registro generale degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti.
2. Le presenti norme disciplinari costituiscono parte integrante del Regolamento per l'organizzazione degli uffici e, se non comportanti modifiche a suddetto Regolamento, potranno essere modificate con Atti del Direttore Generale.